

**SINTESI DECRETO SANZIONI F-GAS D.Lgs 5 dicembre 2019 n°163 (In vigore dal 17/01/2020)**

Soggetti	Violazione	Sanzioni in euro	Rif.decreto sanzioni	
Proprietari / Operatori	Che non effettuano il controllo perdite <sup>(1)</sup>	5.000-10.000	Art.4 c.1	
	Obbligo di avvalersi di personale certificato per le attività <sup>(2)</sup> di:	10.000-100.000	art.7 c.1	
	1)controllo			
	2)riparazione			
	3)manutenzione			
	Operatori (proprietari) di: 1)apparecchiature fisse di refrigerazione; 2)apparecchiature fisse di condizionamento d'aria; 3)pompe di calore fisse; 4)di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigoriferi	4)recupero		
		Prima dello smaltimento di un'apparecchiatura chi non provvede affinché i gas fluorurati contenuti siano recuperati al fine di assicurare il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione <sup>(3)</sup>	7.000-100.000	Art..7 c. 2
		Obbligo di dotazione del sistema di rilevamento perdite per le apparecchiature contenenti gas fluorurati pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente	10.000-100.000	Art..5 c.1
		Obbligo di effettuare il controllo dei sistemi rilevamento perdite	10.000-100.000	Art..5 c.3
		Rilascio in atmosfera in modo accidentale di gas fluorurato e non effettuare riparazione entro 5 giorni dall'accertamento perdita	5.000-25.000	Art.3 c.2
Entro 30 giorni dall'avvenuta riparazione, obbligo di verifica dell'efficacia della riparazione eseguita da parte di personale certificato		5.000-15.000	Art..3 c.3	
Imprese		che effettuano attività di <sup>(2)</sup> :	10.000-100.000	Art.8 c.1 ,c.2 e c.3
	1)installazione			
	2)assistenza			
	3)manutenzione			
	4)riparazione			
	5)smantellamento			
	non in possesso della certificazione aziendale			
	Imprese certificate e non	Smaltimento di un'apparecchiatura chi non provvede affinché i gas fluorurati, contenuti siano recuperati al fine di assicurare il riciclaggio, rigenerato o distruzione.	7.000-100.000	Art.7 c.2
		Obbligo inserimento in Banca Dati delle informazioni entro 30 gg dall'intervento <sup>(4)</sup> .	1.000-15.000	art.6 c.1
		Soggetti obbligati che non effettuano l'iscrizione al registro telematico	150-1.000	art.8 c.8
		Imprese che forniscono gas, fluorurati a persone fisiche o imprese senza essere possesso certificato	1.000-50.000	art.9 c.3
		che affida attività di:	10.000-100.000	art.8 c.3
		1)installazione		
		2)assistenza		
		3)manutenzione		
4)riparazione				
5)smantellamento				
ad un' impresa non certificata				
Le persone che acquistano gas fluorurati ad effetto serra senza essere in possesso della certificazione aziendale	1.000-50.000	art.9 c.4		
Prima dello smaltimento di un'apparecchiatura chi non provvede affinché i gas fluorurati contenuti siano recuperati al fine di assicurare il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione	7.000-100.000	Art..7 c. 2		
Venditori	Le imprese che vendono gas fluorurati a effetto serra	imprese non certificate FGAS	1.000-50.000	art.9 c.3
	Le imprese che vendono gas fluorurati a effetto serra	Che non inseriscono nella Banca Dati le relative informazioni (art.9 C.4)	500-5.000	art.9 c.6
	Le imprese che vendono apparecchiature non ermeticamente sigillate agli utilizzatori finali	Non acquisiscono la dichiarazione dell'acquirente (se è prevista l'installazione)	1.000-50.000	art.11 c.2
	Le imprese che vendono apparecchiature non ermeticamente sigillati fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali	Che non inseriscono nella Banca Dati le relative informazioni (art.9 C.7)	500-5.000	art.9 c.7
Chiunque	Chiunque rilascia in modo intenzionale nell'atmosfera gas fluorurati a effetto serra se il rilascio non è necessaria conseguenza tecnica dell'uso consentito		20.000-100.000	art.3 dec.sanz. C.1
	Dal 01/01/2020 chiunque immette gas: fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari a 2500 GWP per l'assistenza o manutenzione delle apparecchiature di refrigerazione pari o superiori a 40 tonnellate di Co2 equivalente		10.000-100.000	art.11 c.2

Note:

(1) Riferimento Reg. 1516/2007

(2) Riferimento definizioni Art. 2 Reg. (UE) 517/14

(3) Rif. EN 378-4:2016

(4) La data di riferimento è quella desumibile dal Rapporto di Intervento, e non da altri documenti come Dich. Conformità